

VERBALE DI ASSEMBLEA**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventidue, il giorno venticinque del mese di ottobre in Pistoia via Atto Vannucci n.c. 38, alle ore dieci e trenta minuti

25 ottobre 2022 ore 10,30

Avanti me dottor Antonio Marrese, notaio residente in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

è comparso il signor

CIOTTOLI ROSSANO, nato a Pistoia l'8 novembre 1972, domiciliato a Quarrata in via Vecchia Fiorentina n.c. 235, che interviene al presente atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante della società

INTEGRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

con sede in Quarrata, via Del Casone nn.cc. 195/197, società costituita in Italia il 28 luglio 2010, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pistoia - Prato 01728540475, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Pistoia - Prato al n. PT - 174301, partita IVA 01728540475, iscritta all'Albo Società Cooperative, sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative di produzione e lavoro, n. A208496, pec: *integra-coop@legalmail.it*.

Il comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, mi richiede di verbalizzare lo svolgimento dell'assemblea della detta società qui convocata oggi alle ore dieci e trenta minuti per deliberare sul seguente

ordine del giorno

1. *Proposta di modifica dello statuto sociale;*
2. *Varie ed eventuali.*

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, do atto di quanto avvenuto in mia presenza.

Assume la presidenza della assemblea, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e su unanime designazione degli intervenuti il signor CIOTTOLI ROSSANO.

Questi constata:

- che la presente assemblea si svolge in unica convocazione;
- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata con avviso inviato mediante lettera raccomandata consegnata a mano ai soci e alle cariche sociali in data 17 ottobre 2022;
- che sono presenti in assemblea numero 8 (otto) soci su numero 8 (otto) soci iscritti alla cooperativa e aventi diritto al voto nelle persone di coloro che risultano indicati nel foglio presenze, ove sono indicati anche gli eventuali rappresentanti per delega, che si allega al presente atto

sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente.

- la presenza dell'organo di amministrazione nelle persone di Baldi Arianna, Zauli Elisabetta oltre a se stesso Presidente;
- l'inesistenza dell'organo di controllo, non ricorrendo le condizioni di legge che rendono obbligatoria la nomina di tale organo;
- che tutti gli intervenuti si dichiarano sufficientemente informati degli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla discussione degli stessi;
- che i soci intervenuti, previamente interpellati dal Presidente, hanno dichiarato di non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano esclusione o limitazione del diritto di voto.

Tutto ciò constatato, accertata dal Presidente l'identità e la legittimazione di tutti i presenti all'intervento e, per i soci, al voto in assemblea, il Presidente

dichiara

validamente costituita l'assemblea ai sensi dello statuto ed atta a deliberare sull'ordine del giorno.

Iniziando ad illustrare gli argomenti all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente dell'Assemblea e espone ai presenti la necessità di apportare al vigente statuto alcune modifiche.

Segnatamente le stesse riguardano:

- la modifica dell'art. 1, nel senso che la società, per la sua natura di cooperativa sociale, possa valersi della qualificazione come *"impresa sociale"* ovvero di *"ente del terzo settore"* come previsto dai decreti legislativi 112 e 117 del 2017 che hanno disciplinato organicamente il cd. Terzo Settore e le imprese sociali;
- la modifica dell'art. 2 in ordine al termine finale di durata che viene prorogato al 31 (trentuno)dicembre 2050 (due-milacinquanta);
- la modifica dell'art. 4, relativo all'oggetto sociale, con l'eliminazione dell'attività di *"23) promozione, organizzazione e gestione, anche in collaborazione con enti e servizi pubblici, di progetti di prevenzione, di sostegno e di sviluppo e potenziamento di capacità creative e professionali; 24) fornire ad enti pubblici e privati e/o ai cittadini servizi di supporto ad attività sociali, educative, ricreative, motorie, assistenziali e ausiliarie"* che appare non coerente con la qualifica del soggetto come cooperativa sociale, cosiddetta di tipo B e con inserimento di altre attività con particolare riguardo ai servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mondo del lavoro;
- la modifica dell'art. 5 con eliminazione della lettera d);
- la modifica dell'art. 11 allo scopo di eliminare la stringente connessione tra rapporto di lavoro e contratto sociale;

- la modifica dell'art. 21 per adeguamento alla legge della

disciplina relativa al patrimonio sociale;

- la modifica dell'Art. 32 (Amministrazione) dello statuto sociale adeguandolo alla modificazione normativa che prevede che la società sia amministrata da Consiglio di Amministrazione costituito da almeno 3 (tre) membri;

- la previsione nell'art. 38 nel senso della facoltà di prevedere la nomina del revisore legale;

- la modifica dell'art. 39 con rielaborazione della clausola arbitrale;

- la modifica dell'art. 43 in ordine alla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento.

Il Presidente dichiara aperta la discussione.

Nessuno avendo richiesto di intervenire il Presidente presenta la seguente

proposta di delibera

"L'assemblea dei soci della società INTEGRA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS con sede in Quarrata

approva

1. di apportare allo statuto sociale le modifiche proposte dal Presidente conseguentemente modificando gli articoli 1, 2, 4, 5, 11, 21, 32, 39, 40 e 43 dello statuto sociale;

2. di approvare il nuovo testo dello Statuto Sociale che le introdotte modifiche."

Tale ordine del giorno viene posto dal Presidente in votazione per alzata di mano e risulta approvato alla unanimità.

Il Presidente proclama approvata la proposta.

Ai fini del deposito del presente verbale nel Registro delle Imprese, le approvate modifiche risultano dal testo integrale dello statuto sociale, nella sua redazione aggiornata, che il comparente mi consegna e che al presente atto si allega sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me notaio datane al comparente.

L'Assemblea, all'unanimità, delega il comparente ad apportare al presente atto tutte quelle variazioni, aggiunte o soppressioni che venissero richieste dalla competente Autorità in sede di iscrizione della modifica statutaria nel Registro delle Cooperative a Mutualità prevalente.

Nessun altro avendo chiesto di intervenire e null'altro essendovi da deliberare, l'Assemblea viene chiusa alle ore undici e cinque minuti.

Il presente verbale gode delle agevolazioni fiscali previste in materia ed è pertanto esente da imposta di bollo e da imposta di registro ai sensi dell'art. 19 e dell'art. 27 bis della tabella B allegata al D.P.R. 642 del 1972 e infine della riduzione dei diritti di iscrizione al Registro Imprese (nota alla tab. All. A di cui al DM 23 marzo 2000).

La parte, come sopra rappresentata, dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati

personali) nonché dell'art. 13 del Regolamento U.E. n.

679/2016 GDPR, che i suoi dati personali, oggetto di trattamento in relazione all'incarico conferito, verranno conservati presso il Notaio Antonio Marrese su supporto cartaceo e/o con modalità informatiche e utilizzati ai fini dei conseguenti adempimenti presso i pubblici uffici, nei casi e nei modi di legge, anche con l'ausilio di soggetti appositamente delegati, ferme le facoltà di accesso, correzione, aggiornamento, integrazione e cancellazione riconosciute dalla legge agli interessati, che espressamente consentono ed autorizzano la raccolta, conservazione, anche oltre i termini di legge, e comunicazione dei dati in oggetto.

Atto da me notaio letto al comparente che lo approva.

Consta l'atto di un foglio scritto da persone di mia fiducia e da me notaio nelle prime tre intere pagine e parte della quarta.

Chiuso e sottoscritto alle ore undici e dieci minuti.

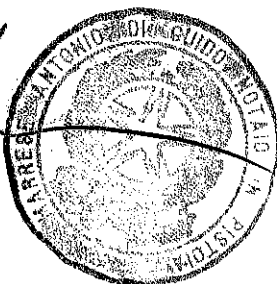
F.TO: ROSSANO CIOTTOLI - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).

Allegato "A"
di cui n. 147351
reg. 18194

Allegato " " all'atto Repertorio n.	Raccolta n.		
<u>ELENCO DEI SOCI</u>			
LEGENDA:			
Presenti personalmente: P			
Presenti per delega: PD			
<u>NOMINATIVO</u>	<u>PRESENTI</u>	<u>DELEGATO</u>	
BALDI ARIANNA	P		
EL ASSLI FOUZIA	P		
GAI DANIELA	P		
GRASSO LUCIA	P		
MARZOUK FATIMA	P		
PARISI ASSUNTA	P		
BAULI ELISABETTA	PD		
CIOTTONI ROSSANO	P		

Rossano Ciottoni

Guido



STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi della Legge 381/1991, con sede legale nel comune di Quarrata, la Società cooperativa sociale denominata "INTEGRA - Società cooperativa sociale", validamente identificabile in sigla con la denominazione "INTEGRA - s.c.s.r.l.". La Cooperativa può avvalersi sia del sintagma "Ente del Terzo Settore", sia della relativa sigla "E.T.S.", sia del sintagma "Impresa Sociale", secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 117/2017.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, tanto in Italia quanto all'estero.

La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane ed ai suoi organismi periferici e territoriali.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attività d'impresa indicate nel successivo articolo 4) finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 (lett. B) e art. 4 della legge 381/1991.

Finalità della società è il perseguimento della partecipazione al mercato del lavoro di tutte le categorie svantaggiate, attivando ogni risorsa, strumento e procedura rivolti ad assicurare l'effettività dei principi di parità e pari opportunità, l'equità di genere nei processi di sviluppo socio-economico e territoriale, di sviluppo locale sostenibile e di innovazione tecnologica, sociale, culturale, imprenditoriale.

La Cooperativa, inoltre, ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La Cooperativa

può operare anche con terzi.

A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.

La Cooperativa, in via complementare, si ispira ai seguenti principi perseguendone gli scopi connessi:

- migliorare ed elevare le condizioni sociali, economiche e culturali dei propri soci;
- favorire l'impiego lavorativo di persone prive dei requisiti minimi necessari all'accesso nel mondo del lavoro;
- ostacolare forme di sfruttamento del lavoro di persone socialmente fragili;
- garantire ai lavoratori una giusta retribuzione per il lavoro svolto assicurando pari opportunità lavorative e salariali senza distinzioni di sesso, razze, età, condizione sociale, religione, convinzioni politiche;
- organizzare il lavoro in modo democratico e trasparente in tutti gli aspetti dell'attività ed in cui sia garantita una partecipazione collettiva al processo decisionale;
- promuovere l'imprenditoria femminile;
- favorire la conciliazione tra i tempi di vita familiare e lavorativa;
- favorire e stimolare nella comunità un atteggiamento alternativo al modello economico dominante, promuovendo un'economia di fraternità attenta ai diritti di ogni singola persona;
- stimolare le istituzioni pubbliche e private ed i cittadini in genere a compiere scelte economiche e commerciali a difesa di piccoli produttori, della responsabilità sociale, dello sviluppo del territorio e della tutela ambientale;
- rispettare l'ambiente e promuovere uno sviluppo sostenibile in tutte le fasi di produzione e commercializzazione.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto lo svolgimento, stabilmente o temporaneamente, in proprio o in conto terzi, delle seguenti attività:

- 1) attivazione di laboratori di produzione e vendita di oggetti di sartoria, accessori moda, biancheria e complementi di arredo;
- 2) produzione e vendita di oggetti di arredo, capi di abbigliamento, accessori su misura;
- 3) attività di riparazioni e modifiche per capi di abbigliamento, accessori e mobili;
- 4) attivazione di laboratori di:

a. confezionamento, riparazione, ultimazione e restauro di o-

gni genere di manufatto in tessuto e pellame;

b. produzione e commercio di stampe su tela e attività con-

nesse, lavorazione serigrafica;

c. legatoria, allestimento quadri, pelletteria e confezioni;

d. produzione e commercializzazione di gadgets, articoli da

regalo in genere, articoli d'arredo e prodotti floreali;

5) servizi di rilegatura;

6) servizi di copisteria;

7) servizi di imballaggio e magazzinaggio;

8) servizi di sanificazione, pulizia e guardiania;

9) servizi di trasporti, traslochi e facchinaggio;

10) distribuzione volantini, materiale pubblicitario e affis-

sioni;

11) consegne e ritiri a domicilio;

12) agenzia di recapiti;

13) attività di manutenzione ordinaria di edifici, manuten-

zione giardini e verde pubblico;

14) servizi di supporto all'organizzazione e all'allestimen-

to di manifestazioni, meeting, convegni, fiere, assemblee na-

zionali e internazionali;

15) servizio mensa;

16) servizi di vigilanza, sorveglianza e portierato;

17) catering;

18) gestione di centri di raccolta differenziata e di mate-

riali di recupero;

19) servizi di raccolta e smaltimento rifiuti non pericolosi

(cartucce, toner, nastri ecc.);

20) esecuzione di lavori di assemblaggio e/o di confeziona-

mento di componenti di piccole dimensioni per conto di impre-

se, enti e organismi pubblici e privati;

21) produzione, lavorazione e commercializzazione di manufat-

ti in genere per conto terzi;

22) promozione dell'uso di materiali riciclabili, processi

produttivi e distributivi a basso impatto ambientale;

23) attività di divulgazione, sensibilizzazione e informazio-

ne sui temi del commercio equo solidale;

24) organizzare seminari di informazione e divulgazione sul-

le tematiche e principi alla base dei vari settori e ambiti

in cui la cooperativa opera;

25) attività di consolidamento e sviluppo di una rete di at-

tori pubblici e privati uniti nell'obiettivo di attivare sin-

ergie per l'inclusione socio lavorativa di persone svantag-

giate;

26) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento

nel mercato del lavoro di: a) lavoratori molto svantaggiati

ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE)

n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e succes-

sive modificazioni; b) persone svantaggiate o con disabilità

ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo

18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonché

persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

Il ricavato dell'attività svolta dai soci cooperatori è conferito alla Cooperativa. La Cooperativa ripartisce fra tutti i soci cooperatori il ricavato del lavoro secondo i criteri determinati dallo Statuto e dai Regolamenti sociali. La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopraelencate, nonché nel rispetto delle limitazioni previste dalle leggi vigenti ed in particolare dal Testo Unico Bancario e dal Testo Unico della Finanza, compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

Potrà inoltre promuovere la costituzione di società di capitali, con partecipazione anche maggioritaria e/o di controllo in società di capitali, salvo comunque lo scopo mutualistico.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I. o A.T.S., per lo svolgimento delle attività previste nel presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla UE, dallo Stato, dalla Regione, da-

gli Enti locali o organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

TITOLO III
SOCI COOPERATORI

Art. 5 (Soci cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito della legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, anche svantaggiati (che devono costituire almeno il 30% - trenta per cento - dei lavoratori della cooperativa) ai sensi dell'articolo 4 della legge 381/1991 che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del Libro dei Soci. A tale categoria di soci non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato e autonomo ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I "soci volontari" devono essere in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci della cooperativa. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali;

c) soci sovventori;

d) soci persona giuridica di cui all'articolo 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381, le società comunque costituite, gli enti pubblici e privati nonché le associazioni di ogni tipo purché la loro presenza non sia incompatibile con le finalità della cooperativa e possa concorrere al raggiungimento dell'oggetto sociale.

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali, nei casi e con i limiti previsti dalla legge.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella svolta dalla cooperativa, salvo diversa valutazione dell'Organo amministrativo.

Possono essere ammessi come soci elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,

possono prestare la loro attività anche presso altri datori

di lavoro o committenti, previa richiesta di autorizzazione scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza agli scopi sociali della stessa.

Il capitale sociale dei soci lavoratori, è costituito da quote che sono sempre nominative e non possono essere cedute, né sottoposte a pegno o a vincoli.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- d) la mancata partecipazione ad almeno due assemblee consecutive.

tive senza giustificato motivo.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
- d) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni, e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'Organo amministrativo, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto, il cui ammontare è stabilito in base a quanto previsto dai criteri contenuti in apposito regolamento interno;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa e, decorso un adeguato margine di tempo, sia ormai oggettivo il permanere della situazione di impossibilità a concorrere agli scopi sociali e al mantenimento del rapporto di scambio

mutualistico.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere ai sensi di legge.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'Organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'Organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o inerenti il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'Organo amministrativo, non adempia entro 30 (trenta) giorni, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo amministrativo;
- f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati la cui gravità renda improseguibile il rapporto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio arbitrale ai sensi degli artt. 39 e seguenti, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'Organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dagli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione della quota)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società. Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente art. 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-

ste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'Organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere b), c), d), e) ed f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.

**TITOLO IV
SOCI SOVVENTORI**

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote nominative trasferibili del valore di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovven-

tori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'Organo amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea, con la quale devono essere stabiliti:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 (due) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

I voti spettanti nell'Assemblea generale ai soci sovventori, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, sono attribuiti come segue, in relazione all'ammontare dei conferimenti:

- 1 (uno) voto fino a 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 2 (due) voti oltre 5.000,00 (cinquemila virgola zero zero) euro e fino a 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 3 (tre) voti oltre 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) euro e fino a 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 4 (quattro) voti oltre 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero) euro e fino a 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto;
- 5 (cinque) voti oltre 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) euro di capitale sottoscritto.

In ogni caso, i soci sovventori non possono esprimere più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in assemblea generale.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, l'incidenza dei voti spettanti ai soci sovventori sarà ridotta, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'Assemblea in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore né superiore ai limiti di legge;

2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente Titolo IV, destinati alla costituzione del Fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 del presente statuto;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'Organo amministrativo.

Nessun socio può possedere nella società cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla

legge.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, fornendo, le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 7, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'Organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per

le cooperative a mutualità prevalente.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale, finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

Art. 24 (Ristorni)

L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà, in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, sulla base dei seguenti criteri, considerati singolarmente o combinati tra loro:

- ore lavorate e retribuite nel corso dell'anno;
- qualifica professionale;
- compensi erogati;
- tempo di permanenza in cooperativa;
- tipologia del rapporto di lavoro.

I ristorni attribuiti ai soci lavoratori, che costituiscono maggiorazione della relativa retribuzione, non possono in nessun caso superare la misura del trenta per cento dei trattamenti retributivi complessivi ai sensi dell'articolo 3, della legge 3 aprile 2001 n. 142.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) l'Organo di controllo, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi, a cura dell'Organo amministrativo, mediante lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento, da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa par-

tecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli Amministratori e Sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al precedente art. 17, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'Organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dell'organo di controllo e/o del revisore legale dei conti;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori e agli organi di controllo;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 8) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto;
- 9) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dell'organo di controllo;
- 10) delibera sullo stato di crisi ai sensi della Legge n. 142/2001;
- 11) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, ad eccezione dei casi per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto e precisamente:

- nel caso di modifica dell'atto costitutivo;
- nel caso di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- nel caso di approvazione dei regolamenti interni.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dellaalzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Ove previsto dall'avviso di convocazione, l'assemblea può essere tenuta in video conferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati. In particolare è necessario che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno; vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Art. 30 (Diritto di Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Ai soci cooperatori persone giuridiche spettano da 1 (uno) a 5 (cinque) voti, attribuiti con i criteri fissati dall'art. 19 per i soci sovventori.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima cate-

goria di socio cooperatore o sovventore.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di tre soci.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado o dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentato in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da tre a cinque, eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, ivi comprese le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice presidente, se non vi ha provveduto l'Assemblea.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo amministrativo)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L'Organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del Presidente convocare l'Organo amministrativo, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

L'Organo amministrativo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure

quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'Organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi presiede la seduta.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, la convocazione dell'Assemblea deve essere fatta d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta all'Organo amministrativo, sentito il parere dell'Organo di Controllo, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli Amministratori delegati, se nominati.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

L'Organo amministrativo può nominare Direttori generali ed altri Istitutori.

Il Presidente, nei limiti delle deleghe ad esso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Organo di controllo e revisione legale dei conti)

Il controllo individuale del socio è disciplinato dall'art. 2476, II comma C.C..

I soci possono deliberare la nomina di un revisore che prov-

veda alla verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, alla regolare tenuta della contabilità sociale e alla corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione nonché alla verifica se il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano e ad esprimere con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore ha facoltà di chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni. L'attività svolta è documentata in apposito libro tenuto presso la sede sociale.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio e la revoca può avvenire solo per giusta causa. La remunerazione del revisore è stabilita nell'atto di nomina per l'intera durata dell'incarico.

Nei casi previsti dall'art. 2477, secondo e terzo comma, C.C., e ricorrendo le condizioni di legge il controllo anche legale dei conti sarà esercitato dal Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge. Al Collegio Sindacale si applicano le norme sulla società per azioni.

Nel caso risulti ammesso dalla disciplina delle società cooperative, anche a seguito di modifiche normative ovvero di interventi interpretativi, l'Organo di controllo può essere costituito da un Sindaco Unico.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/03, nominati con le modalità di cui al successivo art. 40, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

1. tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
2. le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
3. le controversie da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

Art. 40 (Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie.

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative, se istituita.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/03. Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Il lodo non è impugnabile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 36 del D.lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli Arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Art. 41 (Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 42 (Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 43 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla Liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 23, lett. c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- al rimborso degli strumenti finanziari partecipativi, qualora emessi.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 44 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 28.

Art. 45 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 46 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

F.TO: ROSSANO CIOTTOLI - ANTONIO MARRESE NOTAIO (vi è il sigillo).

Certificazione di conformità di copia informatica

(art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82)

Io sottoscritto dottor Antonio Marrese, notaio in Pistoia, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato

certifico

mediante apposizione al presente documento informatico della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 15 settembre 2023 rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia redatta su supporto informatico e composta da numero ventotto pagine, è conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei rogiti, firmato a norma di legge.

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Pistoia, ventisei ottobre duemilaventidue.

Atto registrato a Pistoia il 26 ottobre 2022 al n. 7259 serie 1T.

(file firmato digitalmente dal Notaio Antonio Marrese)